

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1274)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 14 ottobre 1960 (V. Stampato n. 2478)

d'iniziativa dei deputati BORIN e SIMONACCI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 21 OTTOBRE 1960

Proroga delle disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifiche e aggiunte di cui alla legge 22 dicembre 1959, n. 1097, sulla cinematografia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1959, n. 1097, con le modifiche ed aggiunte di cui alla presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre 1961, ad eccezione di quelle contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, per le quali è prevista una diversa durata.

È altresì prorogato al 31 dicembre 1961 il termine di cui all'articolo 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, è così sostituito:

« A tale scopo, nel mese successivo ad ogni trimestre, il Ministero per il turismo e lo spettacolo ammetterà alla programmazione obbligatoria ed al contributo un numero massimo di 50 cortometraggi nazionali, scelti tra quelli la cui domanda di revisione ai fini del rilascio del nulla-osta di proiezione in pubblico sia stata presentata nel trimestre precedente, in base a valutazione comparativa dei requisiti tecnici, artistici e culturali. Qualora alla programmazione obbligatoria ed al contributo sia ammesso un numero di cortometraggi inferiore a 50, la differenza potrà essere portata in aumento alla quota del trimestre successivo, ferma restando la cifra massima annuale di 200.

La disposizione ha vigore dal 1° gennaio 1961 ».

Art. 3.

I premi di qualità, previsti rispettivamente alla lettera *a*) dell'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897 e nell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, per

l'ultimo semestre di applicazione della presente legge saranno attribuiti, con le stesse modalità, entro tre mesi dal termine del semestre stesso, nella misura di 3 premi ai film a lungometraggio e 60 premi ai film a cortometraggio.